



Provincia di Lodi

**REGOLAMENTO DELLA
COMMISSIONE PROVINCIALE UNICA
PER LE
POLITICHE DEL LAVORO**

(D.Lgs. Istitutivo 23 Dicembre 1997 n. 469)

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Ambito di applicazione)

Le disposizioni del presente regolamento disciplinano le attribuzioni, la composizione ed il funzionamento della Commissione Unica Provinciale per le Politiche del Lavoro, di seguito denominata **Commissione**, nel rispetto dei principi e dei criteri informativi dettati dall'art. 6 del D.Lgs n. 469/97 e dalla Legge n. 68/99.

Art. 2 (Finalità)

La Commissione svolge funzioni di concertazione e consultazione delle parti sociali, in relazione alle attività ed alle funzioni attribuite alla Provincia ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) del D.Lgs n.469/97 e dell'art. 6 della Legge Regionale n.1/99, nonché in relazione alle attività, funzioni e competenze già svolte dalle seguenti Commissioni: provinciale per l'impiego; circoscrizionale per l'impiego; provinciale e comunale per il lavoro a domicilio; provinciale per il lavoro domestico; provinciale e circoscrizionale per la manodopera agricola; provinciale per il collocamento obbligatorio.

TITOLO II° COMMISSIONE PROVINCIALE PER LE POLITICHE DEL LAVORO

Art. 3 (Composizione)

1. La Commissione, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dall'art. 6 del D.Lgs 23 dicembre 1997 n. 469, è composta:
 - dal Presidente della Provincia o dall'Assessore competente da lui delegato, che svolge le funzioni di presidente;
 - da n. 1 rappresentante designato dalla organizzazione dei datori di lavoro, nell'ambito del Settore Industriale, comparativamente più rappresentativa sul territorio provinciale;
 - da n. 1 rappresentante designato dalla organizzazione dei datori di lavoro, nell'ambito del Settore del Commercio, Turismo e Servizi, comparativamente più rappresentativa sul territorio provinciale;
 - da n. 1 rappresentante designato dalla organizzazione dei datori di lavoro, nell'ambito del Settore dell'Artigianato, comparativamente più rappresentativa sul territorio provinciale;
 - da n. 1 rappresentante designato dalla organizzazione dei datori di lavoro, nell'ambito del Settore Agricolo, comparativamente più rappresentativa sul territorio provinciale;
 - da n. 4 rappresentanti designati dalle organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul territorio provinciale;
 - dal Consigliere Provinciale di parità nominato ai sensi della L. 10 aprile 1991 n. 125 "Azioni positive per la realizzazione delle pari opportunità tra uomini e donne in materia di lavoro".
2. Ai lavori della Commissione partecipa, senza diritto di voto, un rappresentante delle categorie interessate di cui al comma 3, art. 6 del

D.Lgs. 469/97, designato secondo i criteri di maggior rappresentatività di cui all'art. 11 del presente regolamento.

3. Ciascuna delle parti sociali di cui al precedente comma 1 provvede a designare un numero di componenti supplenti pari a quelli designati come effettivi.
4. E' facoltà della Commissione richiedere, con decisione assunta all'unanimità, la partecipazione ai lavori di esperti esterni per l'approfondimento di particolari problematiche.
5. Ai lavori della Commissione e dei sottocomitati partecipa il Dirigente Responsabile in materia di lavoro o suo delegato al fine di garantire il necessario supporto tecnico.
6. Le funzioni di segreteria della Commissione e dei sottocomitati sono garantite dal personale della struttura provinciale competente in materia di lavoro.

Art. 4 (Articolazioni della Commissione)

1. Con propria deliberazione la Commissione può prevedere la costituzione di sottocomitati anche a carattere tematico, specificando i poteri degli stessi; la composizione dei sottocomitati avviene nel rispetto della pariteticità delle posizioni delle parti sociali.
2. I sottocomitati sono presieduti dal Presidente della Provincia o dall'Assessore competente da lui delegato.
3. Possono far parte dei sottocomitati unicamente i membri della Commissione, salvo quanto previsto dal successivo art. 9.
4. In attuazione di quanto previsto dall'art. 6 comma 3 del D.Lgs 23 dicembre 1997, n. 469 così come modificato dall'art. 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili ", è costituito il

Sottocomitato per il collocamento mirato dei disabili, a cui vengono attribuite le funzioni e le competenze già svolte dalla ex Commissione Provinciale per il Collocamento obbligatorio.

Art. 5 (Procedura per la determinazione e la nomina dei rappresentanti delle parti sociali)

1. In fase di costituzione della Commissione, la procedura per la nomina dei rappresentanti delle parti sociali prende avvio con la pubblicazione di un apposito avviso presso l'Albo Pretorio della Provincia, a cui verrà data diffusione con evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza di cui alla Legge n.241/90 e sue successive modifiche ed integrazioni.
2. Con l'avviso di cui al precedente comma 1, si invitano le organizzazioni datoriali e sindacali, presenti con propria sede fissa e con propri organismi elettivi nel territorio provinciale, a dichiarare al Presidente della Provincia, entro i termini previsti e con le modalità di cui al successivo comma 3, gli elementi utili a valutare il grado di rappresentatività posseduto, relativamente alla consistenza associativa a livello provinciale, secondo i parametri di seguito riportati:

Organizzazioni datoriali

- Numero delle imprese associate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso;
- Numero degli occupati (lavoratori dipendenti) nelle imprese di cui al precedente punto, con riferimento alla situazione dell'anno precedente a quello della pubblicazione dell'avviso;

Organizzazioni sindacali

- Numero degli iscritti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso;

- Numero di propri rappresentanti eletti nelle R.S.U. presenti nel territorio della Provincia.

3. I dati relativi alla rappresentatività di cui al comma 2 saranno comunicati dal legale rappresentante in ambito territoriale di ciascuna organizzazione o congiuntamente da più organizzazioni. Tali dati sono resi con apposita dichiarazione autocertificatoria, ai sensi della L. n. 15/68 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso in cui i dati forniti risultino incompleti o viziati da errori materiali il Dirigente Responsabile ne richiederà la regolarizzazione al legale rappresentante, che dovrà provvedervi entro il termine perentorio di 10 giorni. Decorso tale termine senza che il legale rappresentante abbia fatto pervenire quanto richiesto, si procederà: nel caso di mancanza assoluta di dati o di comunicazioni, l'organizzazione interessata sarà esclusa dal procedimento; nel caso di mancanza di integrazioni a correzioni richieste relativamente a singoli parametri, i medesimi concorreranno alla definizione del grado di rappresentatività presentando un valore assoluto nullo.

Art. 6 (Determinazione e calcolo della rappresentatività delle parti sociali)

1. Il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione datoriale, nell'ambito dei Settori produttivi e di servizio individuati all'art. 3, punto 1, ed il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale vengono misurati dalla media aritmetica semplice dei singoli parametri indicati al comma 2 dell'art. 5, percentualizzati nel modo seguente:

Organizzazioni datoriali

a) Incidenza percentuale del numero delle imprese associate all'organizzazione datoriale rispetto al totale delle imprese associate che abbiano provveduto alle comunicazioni;

- b) Incidenza percentuale del numero degli occupati nelle imprese associate all'organizzazione datoriale rispetto al totale degli occupati nelle imprese associate che abbiano provveduto alle comunicazioni;

Il seggio da attribuire a ciascuno dei Settori produttivi e di servizio individuati all'art. 3, punto 1, viene assegnato all'organizzazione datoriale comparativamente più rappresentativa nell'ambito di ciascun settore.

Organizzazioni sindacali

- c) Incidenza percentuale del numero degli iscritti all'organizzazione sindacale rispetto al totale degli iscritti alle organizzazioni sindacali che abbiano provveduto alle comunicazioni;
- d) Incidenza percentuale del numero di rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale eletti nelle R.S.U. presenti nel territorio provinciale rispetto al totale dei rappresentanti eletti nelle R.S.U. delle organizzazioni sindacali che abbiano provveduto alle comunicazioni.

Il numero dei seggi che competeranno a ciascuna organizzazione sindacale, è determinato comparativamente, tenuto conto del numero complessivo dei posti determinati, nella sua composizione, dall'art. 3 del presente regolamento, dividendo: il grado di rappresentatività, come sopra calcolato, per 1, 2, 3, 4 ed oltre sino alla concorrenza dei posti disponibili, disponendo i quozienti così ottenuti in una graduatoria decrescente in un numero pari a quello dei seggi da attribuire.

Art. 7 (Nomina dei membri della Commissione)

1. Acquisite le dichiarazioni di cui al precedente art 5, verranno individuate le organizzazioni comparativamente più rappresentative ai sensi della procedura e delle modalità di cui ai precedenti art. 5 e art. 6. Gli uffici competenti provvederanno quindi a richiedere a tali organizzazioni le designazioni dei membri effettivi e dei relativi supplenti. Sulla base di tali designazioni, che dovranno pervenire non oltre 15 giorni dalla loro richiesta, il Presidente della Provincia emetterà il decreto di nomina dei componenti della Commissione e lo notificherà a tutti gli interessati ed alle organizzazioni che hanno partecipato al procedimento. Il decreto di nomina è pubblicato all'albo pretorio della Provincia e presso il Foglio Annunci Legali della Prefettura.
2. I componenti della Commissione possono essere sostituiti su richiesta delle organizzazioni che li hanno designati. La richiesta deve essere trasmessa al Presidente della Commissione, il quale provvede a darne comunicazione agli organismi competenti per gli adempimenti relativi.

Art. 8 (Attribuzioni)

Alla Commissione, quale organo di concertazione e consultazione in materia di politiche del lavoro della Provincia di Lodi, sono attribuiti i seguenti compiti:

- svolge le funzioni ed i compiti in precedenza attribuiti alle commissioni indicate al comma 2 dell'art. 6 del D.Lgs 23 dicembre 1997, n. 469 e le funzioni ed i compiti indicati al comma 3 dell'art. 6 della L.R. 15 gennaio 1999, n. 1;

- esercita la funzione di concertazione e di consultazione nella definizione di obiettivi e interventi previsti in materia di collocamento, servizi per l'impiego, politiche attive del lavoro, con particolare riferimento all'elaborazione del piano provinciale dei servizi per l'impiego e del piano provinciale delle politiche attive del lavoro;
- esprime parere in materia di riesame in seconda istanza dei ricorsi in opposizione presentati presso la direzione dei Centri per l'impiego nelle materie di cui all'art. 6 comma 1 lettera c) della L.R. 15 gennaio 1999, n. 1 relativamente ai provvedimenti assunti dai Centri medesimi.

TITOLO III° SOTTOCOMITATO PER IL COLLOCAMENTO MIRATO DEI DISABILI

Art. 9 (Composizione)

Il Sottocomitato per il collocamento mirato dei disabili è composto, oltre che dal Presidente, dai seguenti membri:

- n. 2 rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, eletti dalle organizzazioni stesse in seno alla Commissione Provinciale per le Politiche del Lavoro;
- n. 2 rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, eletti dalle organizzazioni stesse in seno alla Commissione Provinciale per le Politiche del Lavoro;
- n. 1 ispettore medico del lavoro;
- n. 1 rappresentante per ciascuna delle categorie interessate al collocamento obbligatorio.

Ai lavori del Sottocomitato partecipa il Dirigente Responsabile in materia di lavoro o suo delegato al fine di garantire il necessario supporto tecnico.

Art. 10 (Compiti)

Il Sottocomitato per il collocamento mirato dei disabili:

- svolge le funzioni e i compiti attribuiti alla soppressa Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, nonché ogni altro compito in materia di inserimento mirato dei disabili previsto dalla normativa vigente in materia di inserimento mirato delegato dalla Commissione Provinciale per le Politiche del Lavoro;
- elabora proposte specifiche per la promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro;
- sovrintende all'attività del Comitato Tecnico di cui al successivo art. 12.

Art. 11 (Procedura per la determinazione e la nomina dei rappresentanti delle categorie interessate)

1. Contestualmente all'avvio della procedura per la nomina della Commissione ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, è avviata la procedura per la nomina dei rappresentanti delle categorie interessate al collocamento mirato dei disabili.
2. All'albo pretorio della Provincia è pubblicato apposito avviso a cui verrà data diffusione con evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza di cui alla Legge n. 241/90 e sue successive modifiche ed integrazioni.
3. Con l'avviso di cui al precedente comma 2, si invitano le organizzazioni delle categorie interessate al collocamento obbligatorio, presenti con propria sede fissa nel territorio provinciale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso, a dichiarare, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione, gli elementi utili a valutare il grado di rappresentatività posseduto, considerati sulla base del parametro

unico del numero degli iscritti la cui soglia minima è fissata in n. 30 iscritti.

4. I dati relativi alla rappresentatività di cui al precedente comma 3 saranno comunicati dal legale rappresentante in ambito territoriale di ciascuna organizzazione con apposita dichiarazione autocertificatoria, resa a norma della L. n. 15/68 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso in cui i dati forniti risultino incompleti o viziati da errori materiali il Dirigente Responsabile ne richiederà la regolarizzazione al legale rappresentante, che dovrà provvedervi entro il termine perentorio di 10 giorni. Decorso tale termine senza che il legale rappresentante abbia fatto pervenire quanto richiesto, l'organizzazione interessata sarà esclusa dal procedimento.

Art. 12 (Comitato Tecnico)

Nell'ambito del Sottocomitato per il collocamento mirato dei disabili è costituito il Comitato Tecnico.

Il Comitato Tecnico è così composto:

- n. 1 funzionario uffici competenti della Provincia;
- n. 1 funzionario esperto del settore sociale;
- n. 1 funzionario esperto del settore medico legale;
- n. 1 funzionario esperto del settore della medicina del lavoro.

Partecipano ai lavori del Comitato Tecnico due componenti del Sottocomitato per il collocamento mirato dei disabili individuati dal Sottocomitato stesso, di cui un rappresentante delle Associazioni dei Datori di lavoro e un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali.

Nelle more dell'adozione dei decreti attuativi della legge 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” i componenti del Comitato Tecnico sono nominati dalla Giunta Provinciale.

Il Comitato Tecnico svolge i seguenti compiti:

- Consultazione per la valutazione delle residue capacità lavorative;
- definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento;
- predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità;
- ogni altro compito attribuito dalla L. 12 marzo 1999, n. 68 e dai provvedimenti di attuazione.

TITOLO IV° NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

Art. 13 (Durata della Commissione)

1. La Commissione e il Sottocomitato per il collocamento mirato dei disabili rimangono in carica 3 anni.
2. Nelle more del procedimento di ricostituzione della Commissione, le funzioni di ordinaria amministrazione vengono comunque garantite dalla Commissione uscente.

Art. 14 (Partecipazione alle sedute)

1. I componenti della Commissione sono tenuti a partecipare a tutte le sedute, salvo i casi di motivato impedimento da comunicare al Presidente. In caso di assenza ingiustificata del componente titolare o supplente a tre sedute consecutive, i componenti si intendono decaduti. Le sedute della Commissione di norma non sono pubbliche.

Art. 15 (Convocazione delle sedute)

1. La Commissione è convocata, oltre che su iniziativa del Presidente, quando ne faccia richiesta la metà più uno dei componenti. La convocazione può essere comunicata anche via fax. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora e la sede della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. Le sedute sono convocate almeno cinque giorni prima, salvo i casi di urgenza in cui il termine è ridotto a 24 ore. Le trattazioni urgenti, non differibili sono discusse nella prima seduta utile.

Art. 16 (Svolgimento delle sedute)

1. Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, purchè sia garantita una rappresentanza sia delle organizzazioni dei datori di lavoro che delle organizzazioni dei lavoratori.
2. Nelle votazioni la maggioranza è rappresentata dalla metà più uno dei votanti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 17 (Apertura delle sedute e quorum)

Le sedute della Commissione sono aperte dal Presidente. Il Presidente, accertata la sussistenza delle presenze per la validità del numero legale, come indicato al punto 1 dell'art. 16, dichiara aperta la seduta

Art. 18 (Ordine del giorno)

1. Il Presidente della Commissione, d'intesa con il Dirigente di Settore competente in materia di mercato del lavoro, fissa l'ordine del giorno e ne dispone la comunicazione nei termini previsti per la convocazione e tenendo conto anche delle proposte scritte pervenute dai componenti. Gli argomenti sottoposti a determinazione della Commissione vengono trattati secondo l'ordine del giorno.
2. In casi eccezionali ed urgenti di comprovata necessità, è ammessa la trattazione di singoli argomenti aggiunti all'ordine del giorno qualora il Presidente, di sua iniziativa o su proposta di uno o più componenti ne faccia motivata richiesta all'inizio della seduta e la richiesta sia accolta dall'unanimità dei presenti. Qualora non sia raggiunta tale unanimità, gli argomenti devono essere inseriti nell'ordine del giorno della seduta successiva.

Art. 19 (Verbale delle sedute)

1. Il processo verbale delle sedute della Commissione viene redatto riportando sommariamente la discussione intervenuta e deve comunque contenere la data della riunione, l'ora di inizio e di chiusura della stessa, i nomi dei presenti, l'esito delle votazioni, le motivazioni ed il dispositivo

dei provvedimenti adottati. Il verbale viene redatto dall'addetto alla segreteria e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente della Commissione.

Art. 20 (Gettone di presenza)

1. Ai componenti della Commissione e dei Sottocomitati spetta un gettone di presenza comprensivo delle spese di viaggio, nella misura del 50% di quella prevista per i Consiglieri Provinciali.

TITOLO V° DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 (Entrata in vigore)

Il Presente regolamento entra in vigore con l'esecutività dell'atto di approvazione.